

REGOLAMENTO (CE) N. 2581/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 1440/95 recante apertura, nella seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 della Commissione⁽⁵⁾, prevede in particolare che l'Ungheria e la Polonia, grazie all'ampliamento della Comunità, possono importare quantitativi supplementari;

considerando che è opportuno inserire tali quantitativi nei contingenti previsti per la seconda metà del 1995, indetti

dal regolamento (CE) n. 1440/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95; che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1440/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1440/95 è modificato come segue:

- nell'allegato I, il quantitativo relativo all'Ungheria è sostituito da « 1 630 »;
- nell'allegato II, il quantitativo relativo alla Polonia è sostituito da « 8 700 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 17.